SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2008.

Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la delibera del 22 marzo 2006, n. 37/2006, con la quale il CIPE ha ripartito tra i comuni terremotati della Campania e della Basilicata i fondi assegnati con il richiamato art. 50 della legge n. 448/1998;

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recanti disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione alla prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002, 12 settembre 2003 e 29 settembre 2003;

Considerato che per effetto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i limiti d'impegno autorizzati con la predetta normativa a partire dal 2006 sono stati rimodulati con decorrenza dall'esercizio finanziario 2008;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'iscrizione agli esercizi terminali, delle annualità non impegnate;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio e del 19 febbraio 2004, n. 3332 e n. 3338, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate dalla citata normativa;

Vista la nota del 30 ottobre 2007, prot. n. DPC/BRU/64733, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto l'autorizzazione da parte delle regioni Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alle predette autorizzazioni di spesa;

Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della richiamata legge n. 350/2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Molise, Puglia, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria sono autorizzate a stipulare mutui utilizzando il contributo pluriennale per gli importi a fianco di ciascuna assegnati

per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa e per le finalità richiamate nelle ordinanze stesse.

2. L'utilizzo del contributo pluriennale di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà con decorrenza dall'anno 2008 e fino all'anno 2017 con attualizzazione mediante operazione finanziaria, con gli istituti finanziari abilitati, che le predette regioni sono autorizzate a perfezionare, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

3. L'utilizzo dei predetti contributi avverrà, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto sub 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza dello stesso, al netto ricavo attivabile a seguito dell'operazione finanziaria di attualizzazione del suddetto contributo, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazione — adeguatamente documentate — dovranno essere preventivamente comunicate dalle regioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

4. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento dell'operazione finanziaria, preventivamente alla stipula, dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

5. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici nonché di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvederà, prima della stipula del contratto, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore delle regioni di cui al precedente art. 1, nel limite dell'importo massimo fissato di € 10.000.000,00 dall'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con imputazione al pertinente capitolo 958 del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stessi soggetti, all'entrata del bilancio dello Stato.

Roma, 2 maggio 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO 1

Norma: Art. 20, comma 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47;
O.P.C.M. 19 gennaio 2004, n. 3332.

Oggetto: interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

Importo € 5.000.000,00 annui, ripartiti come segue:
regione Puglia € 750.000,00;
regione Toscana € 250.000,00;
regione Molise € 4.000.000,00.

Durata: 15 anni.

Decorrenza contributo: 2008.

Scadenza contributo: 2022.

Netto ricavo previsto € 54.658.422,02 ripartito come segue:
regione Puglia € 8.200.043,19;
regione Toscana €. 2.724.815,16;
regione Molise € 43.733.563,67.

Piano di erogazione: unica soluzione 2008.

ALLEGATO 2

Norma: Art. 4, comma 91, legge 24 dicembre 2003, n. 350;
O.P.C.M. 13 febbraio 2004, n. 3338.

Oggetto: interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

Importo € 5.000.000,00 annui, ripartiti come segue:
regione Piemonte € 465.000,00;
regione Lombardia € 1.395.000,00;
regione Veneto € 558.000,00;
regione Emilia Romagna € 581.250,00;
regione Friuli Venezia Giulia € 930.000,00;
regione Liguria € 1.070.750,00.

Durata: 15 anni.

Decorrenza contributo: 2008.

Scadenza contributo: 2022.

Netto ricavo previsto € 54.496.303,17 ripartito come segue:
regione Piemonte € 5.068.156,20;
regione Lombardia € 15.204.468,59;
regione Veneto € 6.081.787,43;
regione Emilia Romagna € 6.335.195,24;
regione Friuli-Venezia Giulia € 10.136.312,39;
regione Liguria € 11.670.383,32.

Piano di erogazione: unica soluzione 2008.

08A04816

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2008 con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 12 maggio 2008 del Prefetto di Bari - Commissario delegato, con la quale si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza, in quanto le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso;

Tenuto conto della necessità di realizzare il rapido completamento delle iniziative commissariali in deroga alla normativa urbanistica - ambientale, con particolare riferimento alla problematica relativa agli interventi di bonifica dell'area ex Cava di Maso;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 19 giugno 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da una grave crisi idrica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Vista la nota dell'8 maggio 2008 con cui il presidente della regione Umbria ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza in considerazione del fatto che l'andamento delle precipitazioni degli ultimi due mesi non ha inciso positivamente sulla criticità in cui versano le sorgenti e le falde presenti sul territorio regionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il compimento degli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento dello stato di emergenza, limitatamente al territorio della regione Umbria;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da una grave crisi idrica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04815

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2008.

Modifiche al regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera del 16 novembre 2007, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF le modifiche relative all'art. 1, comma 1, lettere *h), i), l), m) n), o), p), q), r), s), u), v), w), z),* all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, comma 1 del regolamento operativo del Fondo medesimo, al fine di coordinare dette disposizioni con la nuova disciplina normativa introdotta con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, in recepimento della direttiva MiFID;

Vista la delibera del 10 aprile 2008, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le predette modifiche del regolamento operativo, dopo l'acquisizione del preventivo assenso di questa Amministrazione, reso con lettera in pari data, a seguito del ricevimento dei pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente in data 19 febbraio e 21 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche all'art. 1, comma 1, lettere *h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), u), v), w), z),* all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, comma 1 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, approvate dal Comitato di gestione in data 10 aprile 2008, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e il nuovo testo del regolamento operativo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1.

1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

c) «TUB»: il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

d) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

h) «società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

i) «società di gestione del risparmio (SGR)»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

l) «società di gestione armonizzata»: la società avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

m) «società fiduciaria»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)* ed *f)*, del TUF;

n) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera *c)* e *c-bis)*, del TUF;

o) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

p) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

q) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle società di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-*bis* del TUF;

r) «soggetti aderenti al Fondo»: le banche autorizzate a prestare i «servizi e le attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, e i soggetti di cui alle lettere *h), i), l), m), n), o), p), q)*;

s) «succursale»: sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un soggetto definito dalla lettera *r)*, che presta i «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo è autorizzato;

t) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

u) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;

v) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;

w) «operazione di investimento»: le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei «servizi e attività di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

z) «investitori»: persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di cui alla lettera *w)*.

Art. 2.

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti «servizi e attività di investimento»:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1 nei confronti di:

a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente «sistema di indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un «sistema di indennizzo» ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;

b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, comunitarie, di società di gestione armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;

c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti «sistemi di indennizzo», qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3.

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 2, se i «servizi e attività di investimento» siano stati prestati da soggetti aderenti al Fondo, ad essi autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 2 e al comma 1, derivanti dai «servizi e attività di investimento» prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca al soggetto aderente al Fondo dell'autorizzazione o abilitazione di cui al comma 1, o la cessazione della sua adesione al Fondo.

Art. 4.

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzate, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del TUB, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso «gruppo» del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre società del «gruppo» di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre società del «gruppo» di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*.

Art. 5.

1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 6.

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;

c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei «servizi e attività di investimento» e del «servizio accessorio» indicati agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.

Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente al 1º gennaio 2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.

3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.

5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9.

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del TUB.

Art. 10.

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve pervenire al Fondo:

a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;

b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;

e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16, comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11.

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;

c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;

f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;

g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di «servizi e attività di investimento» indicati agli articoli 2 e 3;

h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 12.

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..

2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, e, per le istanze di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.

Art. 13.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 14.

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 15.

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

Art. 16.

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;

b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilità;

c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;

d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 17.

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18.

1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19.

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi dalla prestazione dei «servizi e attività di investimento» indicati agli articoli 2 e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine di centottanta giorni di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, e il termine di centonovanta giorni di cui all'art. 12, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F..

La scadenza del termine di centottanta giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nella impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di centonovanta giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.

4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 3, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;

b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20.

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente «Regolamento operativo» si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 21.

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente «Regolamento operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo» e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04755

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 10, celebrative del «60° Anniversario Unicef» - millesimo 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative del 60° Anniversario Unicef - millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2006 n. 70533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 150.000,00, pari a n. 15.000 monete;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 luglio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 15.000 a n. 11.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 10, celebrative del «60° Anniversario Unicef - millesimo 2006», di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2006, indicato nelle premesse è rideterminato in euro 110.000,00, pari a n. 11.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04743

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2008.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Alverde.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Alverde, contenente la sostanza attiva metaflumizone;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 19 luglio 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva metaflumizone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 18 dicembre 2007 e 28 febbraio 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio del 31 marzo 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 aprile 2008, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALVERDE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea in merito alla inclusione della sostanza attiva metaflumizone in allegato I della direttiva 91/414/CEE nonché ad eventuali condizioni di utilizzazione.

Per la sostanza attiva metaflumizone sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Pomodoro	0,5
Melanzana	0,5
Peperone	1
Lattuga e simili esclusa scarola	10
Cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles	1
Patata	0,05

Definizione del residuo: metaflumizone (somma degli isomeri E e Z).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,25-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: BASF Agri-Production Sas - Z.I. Lyon Nord-Genay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13698.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALVERDE®

Insetticida

Sospensione concentrata (SC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Metaflumizone .... g 22 (= 240 g/l)
Coformulanti q. b.a .... g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1
Officina di produzione:
BASF Agri-Production SAS - Z.I. Lyon Nord -Genay (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Salute n. __________del __ / __ / ______

Contenuto netto: 1 – 0,25 litri
Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica e di supporto.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Durante le operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione del prodotto utilizzare indumenti protettivi e guanti adatti.

CARATTERISTICHE
ALVERDE è un insetticida a base di metaflumizone, del gruppo chimico dei semicarbazoni, con meccanismo d'azione nuovo. ALVERDE non è sistemico ed agisce prevalentemente per ingestione. ALVERDE è particolarmente attivo nei confronti della dorifora della patata e di numerosi Lepidotteri fitofagi.

Rischi particolari - Per proteggere gli organismi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali quando il prodotto è impiegato su patata e di 15 metri quando il prodotto è impiegato su melanzana, pomodoro, lattughe e simili, cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Cavolo cappuccio e Cavolo di Bruxelles - Nottue (*Barathra brassicae, Heliothis armigera, Plusia spp.* e *Plutella spp.*) e cavolaia (*Pieris brassicae*): 1 L/ha o 100 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo; in caso di forte pressione dei fitofagi, ripetere l'applicazione 7-10 giorni dopo.
Lattughe e simili (escluso scarola) - Nottue (*Agrotis ipsilon, Helicoverpa spp., Heliothis armigera, Laphygma exigua, Plusia spp.* e *Spodoptera spp.*): 1 L/ha o 100 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo; in caso di forte pressione dei fitofagi, ripetere l'applicazione 7-10 giorni dopo.
Melanzana, in pieno campo e serra - Nottue (*Heliothis armigera, Plusia spp.*,e *Spodoptera spp*): 1 L/ha o 100 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo; in caso di forte pressione dei fitofagi, ripetere l'applicazione 7-10 giorni dopo. Piralide (*Pyrausta nubilalis*): 1 L/ha; trattare nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova.
Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,25 L/ha o 25 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo (sebbene **ALVERDE** sia attivo contro tutte le forme mobili della dorifora); in caso di reinfestazione, ripetere il trattamento altre 2 volte, al massimo.
Patata – Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,25 L/ha o 25 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo (sebbene **ALVERDE** sia attivo contro tutte le forme mobili della dorifora); in caso di reinfestazione, ripetere il trattamento altre 2 volte, al massimo.
Pomodoro in pieno campo e serra – Nottue (*Helicoverpa spp., Heliothis armigera, Plusia spp.* e *Spodoptera spp.*): 1 L/ha o 100 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo; in caso di forte pressione dei fitofagi, ripetere l'applicazione 7-10 giorni dopo.
Peperone in serra – Nottue (*Chrysodeixis chalcites, Heliothis armigera* e *Spodoptera spp.*): 1 L/ha o 100 mL/hL (v. modalità d'impiego); trattare ad inizio infestazione, contro larve nei primi stadi di sviluppo; in caso di forte pressione dei fitofagi, ripetere l'applicazione 7-10 giorni dopo. - Piralide (*Pyrausta nubilalis*): 1 L/ha; trattare nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova.

Coltura	Insetto	Dose L/ha	Dose mL/hL	N° massimo d'applicazioni all'anno
Patata in pieno campo	Dorifora	0,25	25	3
Melanzana in pieno campo e serra	Dorifora	0,25	25	3
	Nottue e piralide	1,0	100	2
Peperone in serra	Nottue e piralide	1,0	100	2
Pomodoro in pieno campo e serra	Nottue	1,0	100	2
Lattughe e simili (escluso scarola) in pieno campo				
Cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles in pieno campo	Nottue e cavolaia			

MODALITA' D'IMPIEGO
Diluire la dose necessaria di **ALVERDE** direttamente nell'acqua del serbatoio, con agitatore in funzione.
Sulle colture autorizzate, impiegare un volume d'acqua normale di 10 hL/ha. Per volumi inferiori, si raccomanda di rispettare la dose per ettaro; per volumi superiori, la dose per ettolitro.
Metaflumizone è un insetticida semicarbazone. Le popolazioni d'insetti possono contenere individui naturalmente resistenti agli insetticidi. Se **metaflumizone** o altri insetticidi dello stesso gruppo chimico fossero usati ripetutamente, gli individui resistenti potrebbero essere selezionati ed infine dominare la popolazione. Se questo accadesse, **metaflumizone** potrebbe non controllare efficacemente questi insetti resistenti. Le linee guida locali, nazionali o internazionali della gestione del rischio di resistenza dovrebbero quindi essere seguite. In caso di dubbio, rivolgersi al rappresentante BASF o ad un altro esperto locale per avere indicazioni sulle corrette linee guida da seguire. Consultando il sito internet dell'Insecticide Action Resistance Committee (o IRAC), si possono ottenere ulteriori informazioni sulla gestione del rischio di resistenza agli insetticidi.

FITOTOSSICITA'
Per le varietà di recente costituzione e, soprattutto, per le applicazioni in serra, si raccomanda di fare dei saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

Sospendere i trattamenti :
14 giorni prima della raccolta della patata;
3 giorni prima della raccolta del cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles, lattughe e simili, melanzana, pomodoro e peperone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Atti def. Aprile 08

08A04713

DECRETO 12 giugno 2008.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il D.D. n. 3032 del 5 aprile 2005 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino, per il quadriennio 2005-2009;

Vista la nota n. 54972 del 9 giugno 2008 con la quale l'I.N.P.S. provinciale di Avellino, in sostituzione per pensionamento del dott. Luigi Ciarimboli, nato il 7 maggio 1941 e la dott.ssa Paola Manganello nata il 25 febbraio 1943, ha designato il dott. Antonio Prota nato a Napoli il 21 settembre 1953, membro effettivo, e la dott.ssa Rita Venezia nata ad Atripalda (Avellino) il 3 gennaio 1949, membro supplente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino;

Ravvisata la necessità ed opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Antonio Prota, nato a Napoli il 21 settembre 1953, è nominato membro effettivo e la dott.ssa Rita Venezia nata ad Atripalda (Avellino), è nominata membro supplente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalla provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Napoli, 12 giugno 2008

Il direttore regionale: UVA

08A04746

DECRETO 18 giugno 2008.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Val di Meti», in comune di Apecchio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota del 27 febbraio 2008 con la quale la società «La Galvanina S.p.A.» con sede in Rimini, via della Torretta n. 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Val di Meti», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Apecchio (Pesaro), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3265-169, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Val di Meti»;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 5 giugno 2008, sulla base della documentazione presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

l. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Val di Meti», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Apecchio (Pesaro), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 18 giugno 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A04795

DECRETO 18 giugno 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Fiuggiterme S.r.l.». (Decreto n. 47).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, e considerato quanto convenuto nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008 dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi e, in particolare, l'elenco delle regioni interessate e, per ciascuna regione, l'importo destinato alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale;

Visto il punto 9 dell'elenco predetto, relativo alla destinazione di 14 milioni di euro per i trattamenti di cui sopra a favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la regione Lazio dai rappresentanti della stessa, di «Italia Lavoro S.p.a.» e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 31 gennaio 2008 tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla «Fiuggiterme S.r.l.», e letti in particolare le considerazioni in premessa ed i punti 1), 3);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 31 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la «Fiuggiterme S.r.l.», dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 148 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya n. 1 - con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008;

Considerato il decreto del direttore regionale n. 28 del 18 giugno 2007, con il quale è stata prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 165 lavoratori in forza alla «Fiuggiterme S.r.l.»;

Verificato il rispetto dell'art. 2, comma 521, ultimo periodo, il quale prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, che i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze, già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008, per numero 148 lavoratori, redatta su carta semplice, datata 19 febbraio 2008 e pervenuta il 22 febbraio 2008;

Vista la istanza di proroga nuovamente presentata in data 16 giugno 2008 redatta su apposito modello CIGS/DEROGA 2008, e pervenuta il 17 giugno 2008, dalla quale si evince la richiesta di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., nonché il ricorso al sistema della rotazione;

Vista la successiva documentazione pervenuta alla direzione regionale del lavoro per il Lazio in data 17 giugno 2008, ed in particolare, l'elenco dei lavoratori interessati e la scheda preliminare per concessione di CIGS in deroga 2008;

Considerato che la «Fiuggiterme S.r.l.» è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 12 giugno 2007 e che dalla relativa relazione ispettiva non sono emersi motivi ostativi alla concessione della prima proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la seconda proroga della concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la concessione della seconda proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 31 gennaio 2008, in favore del personale della «Fiuggiterme S.r.l.», in forza presso l'unità aziendale sita in Fiuggi (Frosinone) - piazza Martiri di Nassiriya n. 1, per un massimo di 148 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, sia all'applicazione della prevista decurtazione del trattamento, sia, in particolare all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile di 148 lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 4) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente all'Assessorato al lavoro ed all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008.

Art. 6.

Sarà cura dell'I.N.P.S., verificate le singole posizioni individuali dei lavoratori ammessi al trattamento, applicare le riduzioni previste dall'art. 2, comma 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 7.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., «Italia lavoro S.p.a.», la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da «Italia lavoro S.p.a.», ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad «Italia lavoro S.p.a.» ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, «Italia lavoro S.p.a.», quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad «Italia lavoro S.p.a.» le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di «Italia lavoro S.p.a.» sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A04745

DECRETO 25 giugno 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 2748 del 4 maggio 2006, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza;

Preso atto della nota prot. n. 13/10.c del 20 giugno 2008 con la quale la C.I.S.L. di Vicenza trasmette le dimissioni del sig. Giancarlo Pederzolli e comunica la sua sostituzione con il Sig. Giuseppe Rosa;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Rosa è nominato componente effettivo, in sostituzione del sig. Giancarlo Pederzolli, in rappresentanza della C.I.S.L. di Vicenza, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Vicenza.

Venezia, 25 giugno 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A04794

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 giugno 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2005, con il quale al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 20 maggio 2008, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 allegato 40, par. 1.2.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11, par. 6
Estratto secco netto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + allegato 5, par 3.2 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 S.O. GU n. 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, par. 2
Titolo Alcolometrico	DM 12/03/1986 S.O. GU n. 161 14/07/1986 met II pag. 101
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/04 allegato 4/BIS
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2 + DPR n. 162 12/02/1965 SO n. 73 GU 23/03/1965 art 1 + Reg. CEE 1493/1999 allegato II
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + allegato 5, par. 3.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4BIS + Reg. CEE 1493/1999 allegato II, p.to 3
Umidità	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met I pag 101
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04749

DECRETO 20 giugno 2008.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marone Trentino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 22 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 2 maggio 2004 con il quale alla denominazione «Marone Trentino» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota datata 20 gennaio 2008, con la quale la Cooperativa castanicoltori del Trentino-Alto Adige scarl, con sede legale in Trento, via Jacopo Aconcio n. 11, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione «Marone Trentino»;

Vista la nota protocollo n. 1949 del 24 gennaio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Marone Trentino»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 22 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 2 maggio 2004 alla denominazione «Marone Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04748

DECRETO 23 giugno 2008.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Treviso e Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 26 settembre 2007 al 2 ottobre 2007 nelle province di Padova, Treviso e Venezia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

piogge alluvionali dal 26 settembre 2007 al 2 ottobre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Arzergrande, Codevigo, Correzzola;

piogge alluvionali del 26 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Codevigo;

Treviso:

piogge alluvionali del 26 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Mogliano Veneto;

Venezia:

piogge alluvionali del 26 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Dolo, Marcon, Martellago, Quarto d'Altino, Stra, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: ZAIA

08A04747

DECRETO 23 giugno 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CEE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato del decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CEE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 19 giugno 2007 al 30 agosto 2007 nella provincia di Messina.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindi-

cata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate misure di intervento, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Messina:

venti sciroccali dal 19 giugno 2007 al 30 agosto 2007 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alle colture di ulivo, vite, nocciolo, limone e vivai ornamentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: ZAIA

08A04710

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 giugno 2008.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concemente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 192, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turstico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 13 dicembre 2008, n. 127, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 524/V/2008/C.T/Area III, in data 16 maggio 2008, con la quale l'Ufflcio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni dell'8 maggio 2008, n. 259;

Renuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1º al 31 agosto 2008 è vietato l'afflusso sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circoiazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibii;

c) autoveicoli che trasportaio invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICl e TARSU del comune di Favignana, per l'isoIa di Favignana;

f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

g) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti internazionali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988 previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

h) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

i) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e li stazionano per tutto il periodo del soggiorno;

l) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

m) autoveicoli i cui proprietari risultino essere in possesso di una prenotazione in struttura alberghiera o extralberghiera;

n) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno tre giorni mediante biglietto navale di andata e ritono;

o) veicoli appartenenti a residenti nell'arciplago delle Egadi.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori derogbe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 cosl come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto dei Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 7, foglio n. 31

08A04744

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 giugno 2008.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei», in Roma.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Tenuto conto che la società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei» costituita in data 5 ottobre 1944, codice fiscale n. 80400380582, con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione l'8 novembre 2004;

Visto il decreto dirigenziale n. 056/LI/2007 del 17 dicembre 2007, con il quale questa Direzione generale ha nominato liquidatore il dott. Franco Alfredo Nicoletti;

Preso atto che con lettera datata 4 marzo 2008 il suddetto liquidatore ha comunicato agli organismi interessati le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria, il 25 ottobre 1971, con studio in Roma, viale delle Milizie n. 9, è nominato liquidatore della Società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Franco Alfredo Nicoletti, dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

08A04784

DECRETO 20 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Thika Petrit, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia, della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trasporto e utilizzo del gas.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCORRENZA E CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Thika Petrit, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di diploma di maturità denominato «verteim» ad indirizzo «meccanica» conseguito presso la scuola media superiore statale di «Osli Lasko» per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trasporto e utilizzo del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore operante in Italia ed abilitata per le lettere richieste;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/

36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore operante in Italia ed abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trasporto e utilizzo del gas, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Thika Petrit, cittadino albanese, nato il 16 febbraio 1949 a Durazzo (Albania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trasporto e utilizzo del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c), d), e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04788

DECRETO 20 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Bauer, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia, della professione di somministratore alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCORRENZA E CONSUMATORI
SERVIZI E PROFESSIONI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Julia Bauer, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del corso di formazione base per tecniche di ufficio, vendita alimentazione, economia domestica, conseguito presso la Scuola USS GmbH - Heilbronn (Germania) per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria FIPE Confcommercio e FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Julia Bauer, cittadina tedesca, nata a Raigorod (Federazione Russa) il 3 ottobre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04789

DECRETO 20 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Angiola Iannone, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia, della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCORRENZA E CONSUMATORI
SERVIZI E PROFESSIONI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Angiola Iannone, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio denominato Diploma finale, conseguito presso l'Istituto professionale di Hoppenlau (Stoccard - Germania) per parrucchiera, unitamente ai tre anni di tirocinio professionale maturati in un'impresa del settore in Germania;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente al tirocinio effettuato, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Angiola Iannone, cittadina italiana, nata a Sciacca il 29 maggio 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente al tirocinio effettuato presso un'impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04790

DECRETO 20 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Cardos Ioan, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia, della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCORRENZA E CONSUMATORI
SERVIZI E PROFESSIONI

Vista la domanda con la quale il sig. Cardos Ioan, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diploma di maturità denominato «Diploma de Bacalaureat» - profilo di meccanica - rilasciato dal Liceo industriale «Unio» (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria, anche se regolarmente convocate, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Cardos Ioan, nato a Notig (Romania) il 3 aprile 1963, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04791

DECRETO 20 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Pecile Dario Franco, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia, della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCORRENZA E CONSUMATORI
SERVIZI E PROFESSIONI

Vista la domanda con la quale il sig. Pecile Dario Franco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «tecnico elettronico e di sistemi energetici» rilasciato dalla Camera di commercio ed industria di Offenbach sul Meno, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata presso imprese del settore operanti in Italia ed abilitate per le lettere richieste;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata presso imprese del settore operanti in Italia ed abilitate per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese per l'installazione di impianti elettrici ed elettronici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Installazioni e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pecile Dario Franco, cittadino italiano, nato il 12 novembre 1978 a Offenbach sul Meno (Germania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata presso imprese del settore, quale titolo valido per

lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)*, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A04792

DECRETO 24 giugno 2008.

Nomina del commissario straordinario della Alpi Eagles S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Venezia in data 29 maggio 2008, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Alpi Eagles S.p.a;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il dott. Gianluca Vidal già commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Alpi Eagles S.p.a. è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale Venezia;

alla Camera di commercio di Venezia ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Piove di Sacco (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 giugno 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A04783

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nel giorno 12 giugno 2008 relativamente all'accettazione delle formalità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 16 giugno 2008, prot. n. 70/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 12 giugno 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 18 giugno 2008

Il direttore regionale: DRAGO

08A04754

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia, prot. n. 12740 del 12 giugno 2008, con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a causa di problemi tecnici sul sistema centrale si è verificato un malfunzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Foggia nella giornata del 30 maggio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - servizi di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 17 giugno 8 con nota prot. n. 781/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 30 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A04757

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 18 giugno 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 2 aprile 2008 che modifica gli articoli 10, 14 e 22 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 9 giugno 2008, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

Gli articoli 10, 14 e 22 dello statuto sono così modificati:

«Art. 10 *(Il rettore: elezione)*. — 1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno cinque giorni prima di ogni votazione.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;

c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso individuale pari allo 0,2 e con modalità definite da regolamento;

d) a tutti gli studenti eletti nei consigli di facoltà dell'Ateneo e nel senato accademico.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.».

«Art. 14 *(Il Consiglio di amministrazione: composizione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal prorettore vicario;

b) il direttore amministrativo che funge, altresì, da segretario;

c) quattro membri, proposti dal rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Università, e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal senato accademico.

d) uno studente eletto da tutti gli studenti iscritti.

2. I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica sino alla scadenza del mandato del rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lettera *c)*. Il membro di cui alla lettera *d)* dura in carica 24 mesi con decorrenza dalla data della nomina. I membri di cui alla lettere *c)* e *d)* non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili.

3. Nel consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i presidi, i direttori di dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i presidenti di corso di laurea o diploma, i direttori di scuole di specializzazione, i membri del senato accademico.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza.

5. Possono altresì partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con eroga-

zione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo.

6. Il pro-rettore vicario, in caso di presenza del rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.».

«Art. 22 *(Il consiglio degli studenti).* — 1. Il consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. È costituito con decreto del rettore ed è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e da un numero di studenti, in rappresentanza delle singole facoltà, determinato in proporzione di 1 per ogni 1000 iscritti all'atto della convocazione delle elezioni, eletti da tutti gli studenti iscritti alla rispettiva facoltà, con metodo proporzionale. Le modalità di funzionamento del consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal consiglio stesso, sentito il senato accademico. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il presidente e il vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Esprime parere obbligatorio al senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

a) piano triennale di sviluppo dell'Università;

b) piano annuale della didattica;

c) regolamento generale d'Ateneo;

d) regolamento degli studenti;

e) istituzione e soppressione di facoltà e corsi di studio;

f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;

g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;

h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;

i) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con Università italiane e straniere.

3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verrà trasmessa al rettore, ai presidi di facoltà e ai presidenti dei consigli di corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.

4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.

5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.

6. L'Università garantisce al consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del consiglio dal presidente del medesimo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2008

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

08A04756

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo - anno scolastico 2008/2009.

Negli Albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, è pubblicato in data 17 giugno 2008 l'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2008/2009 per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo.

Eventuali successive integrazioni o rettifiche saranno pubblicate agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione.

08A04759

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commecio del medicinale per uso veterinario «Socatil Metritis»

Estratto decreto n. 36 dell'11 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SOCATIL METRITIS pasta endouterina per bovine.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio-Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480650.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Acme Drugs S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio-Emilia) - via Portella della Ginestra, 9/A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio contenente 10 siringhe da 10 g di pasta endouterina - A.I.C. n. 103937013.

Composizione: 10 g di pasta (una siringa) contengono:

principi attivi: Formosulfatiazolo 2,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovina.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle endometriti della bovina causate da batteri sensibili al formosulfatiazolo quali Pasteurella haemolitica, Escherichia coli, Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04741

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Wondercef»

Estratto decreto n. 37 dell'11 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario WONDERCEF polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio con 1 flacone polvere da 1 g + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103976015;

astuccio con 1 flacone polvere da 4 g + 1 flacone solvente da 80 ml - A.I.C. n. 103976027.

Composizione: Wondercef 1 g flacone polvere contiene:

principi attivi: Ceftiofur (come ceftiofur sodico) 1060 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Wondercef 4 g - flacone polvere contiene:

principi attivi: Ceftiofur (come cefliofur sodidico) 4200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Wondercef è indicato nel trattamento delle infezioni da batteri sensibili al ceftiofur a carico dell'apparato respiratorio dei bovini e suini e per il trattamento della necrobacillosi interdigitale del bovino.

Tempi di attesa: carni e visceri:

bovini: 24 ore;

suini: 48 ore;

latte: 0 ore.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore se conservato a temperatura compresa fra 15ºC e 30ºC e 7 giorni se conservato in frigorifero (2º - 8ºC).

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04740

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax»

Estratto decreto n. 39 del 16 giugno 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/V/114/01-02.

Specialità medicinale per uso veterinario KEFAMAX 250 e 500 mg compresse rivestite con film per cani.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo - Finlandia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Sandoz GmbH nello stabilimento sito in Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 14 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103900054;

confezione da 20 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103900015;

confezione da 14 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103900027;

confezione da 30 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103900039;

confezione da 70 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103900041.

Composizione: una compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principi attivi: Cefalessina monoidrato equivalente a Cefalessina anidra 250 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principi attivi: Cefalessina monoidrato equivalente a Cefalessina anidra 500 mg.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni dell'apparato urinario e delle infezioni cutanee gravi e ricorrenti causate da batteri sensibili alla cefalessina.

Validità: 4 anni.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04742

Approvazione delle graduatorie finali dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie

Si rende noto che, sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie finali dei progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e delle loro famiglie, di cui all'Avviso n. 1/2007 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 17 settembre 2007.

08A04782

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ICM S.p.a.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2008 l'Organismo «ICIM S.p.a.» - piazza Diaz 2 - Milano è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico - Parte 1» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

08A04785

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici a vari organismi.

Con decreti del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

VE.SIM S.r.l., via Kosovel 7, Ronchi dei Legionari (Gorizia);

Romeo Safety Italia S.r.l., via Imperia 26/28 Milano;

Phobos S.n.c. di Alberico G & C., via Martiri di Cefalonia 1 Senago (Milano);

Control di Summa Chiara & C. S.a.s., via Ganafei 53 Mesagne (Brindisi).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 giugno 2008.

08A04787

Abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici a vari organismi.

Con decreto ministeriale del Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 27 giugno 2008 i seguenti organismi:

1) Certificazione Prodotti e Sistemi S.r.l., via Savorelli 54 Roma:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

2) Automatos di Maurizio Cogoni & C. S.a.s., via Tuberi 25 Cagliari:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) Certifica S.r.l., via P. Strobel 3 Milano:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

4) GM Quality S.r.l., via Carlo Arturo Jemolo 303 Roma:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

08A04786

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-156) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00